

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 737

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(FIORI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

(V. Stampato Camera n. 851)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 25 aprile 1991

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito
denominati Parti);

Desiderando intensificare la cooperazione
economica fra i due Paesi;

Intendendo creare condizioni favorevoli per gli
investimenti da parte di investitori di entrambi i Paesi;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca
protezione di tali investimenti, in base agli Accordi
internazionali, stimoleranno singole iniziative
imprenditoriali e favoriranno un benessere economico nelle
due Parti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Al fini del presente Accordo:

Senato del Consiglio Diplomatico
del Trattato e degli Affari Legislativi



1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da investitori cittadini di una Parte nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, comprendendo, per quanto in modo non esclusivo:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto, quali ipoteche, pegni, privilegi e similari diritti;
- b) azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni di società e interessi nella proprietà di tali società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti per somme utilizzate per costituire risorse aventi valore economico, nonché crediti per qualsiasi prestazione avente valore economico;
- d) diritti di proprietà intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento;
- e) concessioni rilasciate per legge e per contratto, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica o società, avente nazionalità di una Parte e che abbia effettuato o effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte.

3. Per "persona giuridica" o "società" si intende:
- a) per la Repubblica Italiana:
ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità con la sua legislazione;
 - b) per la Repubblica di Indonesia:
ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità alla sua legislazione.
4. Per "persona fisica" si intende:
- a) per la Repubblica Italiana:
le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani;
 - b) per la Repubblica di Indonesia:
le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica di Indonesia, sono cittadini indonesiani.
5. Per "utili" o "reddito" si intendono le somme ricavate ovvero realizzate, ma non ancora incassate, da un investimento ed, in particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari.
6. Per "territorio" si intende:
- a) per la Repubblica Italiana:

in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia sovranità od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione;

b) per la Repubblica di Indonesia:

il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti sulle quali la Repubblica di Indonesia abbia sovranità, diritti di sovranità o giurisdizione in conformità con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

ARTICOLO II

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte incoraggerà per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel proprio territorio, li permetterà in conformità alle proprie leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

2. Ciascuna Parte assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra, nonché

le società nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.

ARTICOLO III

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti di investitori della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica di Indonesia che siano stati preventivamente ammessi, in conformità alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nonché agli investimenti di investitori della Repubblica di Indonesia nel territorio della Repubblica Italiana che siano stati riconosciuti dalle competenti Autorità italiane come proposti in conformità ad ogni specifica legge e regolamento italiani.

Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia e riconosciuti dalle Autorità indonesiane prima dell'entrata in vigore della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale straniero, gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma prima dell'entrata in vigore del

ancora riconosciuti ufficialmente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione in conformità di quanto previsto dalla Legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero.

ARTICOLO IV

Clausola della Nazione più favorita

1. Nessuna Parte, nel proprio territorio, sottoporrà gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra, ad un trattamento meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo.

2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporrà gli investitori dell'altra Parte per quante riguardi la gestione, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti nonché di ogni attività con questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo.

3. Indipendentemente da quanto riportato ai punti precedenti, agli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra sarà accordato un trattamento giusto ed equo, non meno favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini ed alle proprie società, in base alle proprie vigenti leggi e

regolamenti.

4. Il trattamento di cui sopra non si applicherà ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investitori di un Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO V

Risarcimenti per danni o perdite

Qualora gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o tumulti avvenuti nel territorio di questa seconda Parte, verrà accordato da quest'ultima, per quanto riguarda restituzione, indennizzo, compensazione od altra forma di accomodamento, adeguato risarcimento.

Questo risarcimento sarà non meno favorevole di quello che tale seconda Parte accordi ai propri cittadini e, comunque, agli investitori di ogni Paese terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile, senza indebito ritardo.

ARTICOLO VI

Nazionalizzazione, Esproprio e Pagamento dei relativi
Risarcimenti

1. Gli investimenti di cittadini o società di entrambe le Parti non saranno nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione od all'esproprio (d'ora in poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se non per pubbliche finalità riferite a necessità interne della Parte espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento.

Tale risarcimento ammonterà al reale valore di mercato dell'investimento espropriato prima del momento in cui la decisione di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Tale ammontare sarà calcolato secondo metodi concordati da entrambe le Parti in conformità con standard di valutazione internazionalmente accettati. Qualora il reale valore di mercato non potesse essere facilmente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di obiettivi principi di equità, tenuto conto, tra l'altro, del capitale investito, della sua rivalutazione o svalutazione, degli utili correnti, del valore degli ammortamenti nonché di ogni altro relativo fattore reciprocamente accettato.

Il risarcimento sarà effettuato senza indebito ritardo, sarà effettivamente esigibile e liberamente trasferibile.

Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso d'interesse applicabile concordato tenendo conto dei tassi prevalenti, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il godimento degli investimenti espropriati fino alla data del predetto risarcimento.

La legittimità di ogni esproprio e le sue procedure così come, senza compromettere i diritti dell'investitore interessato a ricorrere ai mezzi di soluzione controversie di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, l'ammontare e il metodo di pagamento dei risarcimenti, saranno soggetti a revisione secondo i prescritti procedimenti di legge in conformità con le vigenti leggi e regolamenti della Parte espropriante.

2. Qualora una Parte espropri i beni di una società, registrata o costituita in base alle vigenti leggi, in qualsiasi parte del suo territorio e nella quale cittadini o società dell'altra Parte possiedano azioni, essa, assicurerà che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate secondo modalità atte a garantire ai proprietari di tali azioni il risarcimento previsto nel predetto paragrafo.

Quanto previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo si applicherà anche ai redditi derivanti da investimento, qualora reinvestiti nello stesso

ARTICOLO VII

Rimpatrio di Investimenti

1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurerà a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere ed incrementare investimenti;
- b) utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall'azionista straniero;
- c) rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
- d) pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
- e) ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprietà di azionisti stranieri;
- f) risarcimenti in caso di danni o perdite;
- g) risarcimenti in caso di esproprio;
- h) ricavi percepiti da azionisti esteri in caso

di liquidazione.

2. Qualora un cittadino o una società di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorità dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi.

3. Ciascuna Parte potrà mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.

ARTICOLO VIII

Surroga

Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte riconoscerà i diritti dell'investitore assicurato alla Parte garante e la surroga di quest'ultimo non eccederà i diritti originari dell'investitore. Per quanto

concerne i pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicate le disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Modalità dei Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purchè il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale.

In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO X

Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti

1. Le controversie fra una Parte e gli investitori dell'altra, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore interessato potrà a sua scelta, per una risoluzione, sottoporle:
 - a) al Tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati".
3. Una persona giuridica che sia costituita o riconosciuta in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di una delle Parti e nella quale, prima che insorga una controversia, la maggioranza delle azioni sia di proprietà di investitori dell'altra, verrà considerata, per l'applicazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale,

come persona giuridica di questa Parte .

4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo arbitrale, non potrà opporre il fatto che l'investitore, controparte nella medesima controversia, abbia ottenuto, per effetto di un contratto di assicurazione, un risarcimento per tutto o parte dei propri danni o perdite.

5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficoltà a sottoporre la controversia al "Centro Internazionale per la risoluzione delle Controversie", la questione potrà essere sottoposta ad un Tribunale ad hoc in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale", di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo le disposizioni del seguente Articolo XI, qualora applicabili.

6. Fintantoché siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si asterranno da ogni sorta di intervento.

ARTICOLO XI

Regolamento delle Controversie tra le Parti

1. Ogni controversia che possa insorgere tra le

Parti, relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovrà essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa verrà, su iniziativa di una di esse, sottoposta alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dalle disposizioni del presente Articolo.

3. IL Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti, in mancanza di altri Accordi, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro tre mesi. Qualora quest'ultimo sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta sarà fatta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano, che non sia cittadino di una delle Parti, verrà invitato ad

effettuare tali nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale tuttavia potrà stabilire, con propria decisione, che una parte più consistente delle spese venga sostenuta da una delle due Parti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie modalità di procedura.

ARTICOLO XII

Applicazione di Disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altre normative di carattere generale abbia adottato, per gli investitori

dell'altra, un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà a questi riservato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed esecuzione.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni e rimarrà successivamente in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni e così via, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima della data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da I a XII rimarranno in vigore per altri 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in triplice copia a *Roma* il *25 aprile 1991* in lingua italiana, indonesiana ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Luigi De Michelis

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI
INDONESIA

Ali Gie

A G R E E M E N T

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia (each hereinafter referred to as a "Party");

DESIRING to intensify economic cooperation between both countries;

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either country, and

RECOGNIZING that the promotion and protection under international agreement of such investments will stimulate individual business initiative and will increase prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of asset invested or reinvested by an investor, being a national of one Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively:
 - a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;
 - b. shares, stocks and debentures of companies or interest in the property of such companies, as well as Government and public securities in general;
 - c. claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
 - d. intellectual property rights including copyright, commercial trade-marks, patents, industrial designs, know how, trade secrets, trade names and goodwill;
 - e. business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

2. "Investor" means any national, or legal person or company, being a national of a Party, who effected, or is effecting, investments in the territory of the other Party;

3. "Legal person" or "Company" means:
 - a. In respect of the Italian Republic:
any company with a limited liability incorporated in the territory of the Italian Republic, or any juridical person constituted in accordance with its legislation.
 - b. In respect of the Republic of Indonesia:
any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia, or any juridical person constituted in accordance with its legislation;
4. "Nationals" means:
 - a. In respect of the Italian Republic:
persons who, according to the laws of the Italian Republic, are Italian nationals.
 - b. In respect of the Republic of Indonesia:
persons who, according to the laws of the Republic of Indonesia, are Indonesian nationals;
5. "Returns" or "income" means the amounts yielded or realized, but not yet cashed, by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.
6. "Territory" means:
 - a. In respect of the Italian Republic:
in addition to the areas lying within the land boundaries, the marine and submarine zones too, over which the Italian Republic have sovereignty or

exercise sovereign or jurisdictional rights, according to international law.

b. In respect of the Republic of Indonesia:

the territory of the Republic of Indonesia, as defined in its laws and the adjacent areas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investments

1. Either Party shall promote as far as possible the investments in its territory by the investors of the other Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.
2. Both Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, transformation cessation and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Party, as well as the companies in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures or, in general, to a treatment less favourable to that accorded to other foreign investors.

ARTICLE III

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to investments by investors of the Italian Republic in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it, at or after the entry into force of this Agreement, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Italian Republic, which have been recognized as proposed in conformity with any relevant Italian law or regulation by the competent Italian authorities.

As for the Italian investments made in the Republic of Indonesia and recognized by the Indonesian authorities before the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967 and those made after the entry into force of this Foreign Capital Investment Law, but done before the entry into force of this Agreement, as well as the Italian investments not yet officially recognized at the date of the entry into force of this Agreement, shall obtain admission in accordance with the provisions of the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967.

ARTICLE IV

Most Favoured Nation Provisions

1. Neither Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to, investors of the other Party to a less favourable treatment than that which it accords to investments effected by, and income accruing to, investors of any third State.
2. Neither Party shall in its territory subject investors of the other Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to a less favourable treatment than that which it accords to nationals or investors of any third State.
3. Notwithstanding preceding paragraphs, investments made by investors of one Party in the territory of the other Party shall be accorded fair and equitable treatment not less favourable than that which the latter Party accords its own nationals or companies, according to its applicable laws and regulations.
4. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Party based on the membership of that Party in a Custom Union, Common Market, Free Trade Zone, Economic Multilateral International Agreement or based on

an Agreement concluded between that Party and a third State on avoidance of double taxation or to facilitate cross-border trade.

ARTICLE V

Compensation for Damages or Losses

Investors of one Party, whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Party, shall be accorded by this latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, adequate compensation. This compensation shall be not less favourable than that which the latter Party accords to its own nationals and, at all events, to investors of any third State.

Compensation payments shall be freely transferable in convertible currency without undue delay.

ARTICLE VI

Nationalization, Expropriation and Payment of Compensation thereof

1. Investments of nationals or companies of either Party

shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, immediate and effective compensation.

Such compensation shall amount to the real market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Such amount shall be calculated according to the method agreed upon by both parties in conformity with international acknowledged evaluation standards. In case that the real market value cannot be easily ascertained, the compensation shall be determined on equitable objective principles, taking into account, inter alia, the capital invested, its appreciation or depreciation, current returns, replacement value and any other relevant factor mutually agreed upon. The compensation shall be made without undue delay, effectively realizable and freely transferable.

Compensation shall include interest calculated on an applicable interest rate agreed upon according to the prevailing rates, accruing from the date of expropriation to the date of payment, except the investor has maintained the enjoyment of the expropriated investment until the date of the said compensation.

The legality of any expropriation and its procedures as

well as, without prejudicing the rights of the concerned investor to apply the settlement procedures of Art.X of this Agreement, the amount and the method of payment of compensations, shall be subject to review by due process of law in accordance with the existing laws and regulations of the expropriating party.

Where a Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph 1 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee the compensation provided for in that paragraph to the owners of these shares. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to income from an investment, whenever reinvested in the same investment.

ARTICLE VII

Repatriation of Investment

Either Party shall within the scope of its laws and regulations, in respect to investment by investors of the other Party, grant to those investors, after they have complied with all their fiscal obligations, the transfer of:

a. Capital and additional capital amounts used to

- maintain and increase investments;
- b. Net operating profits in proportion to the share-holding of the foreign participants;
 - c. Repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is a part of the intended investment which has been approved by the Government;
 - d. Payment of royalties as far as it is a part of the intended investment which has been approved by the Government;
 - e. Proceeds from sales of shares owned by the foreign share-holders;
 - f. Compensation in case of damages or losses;
 - g. Compensation in case of expropriation;
 - h. Proceeds received by foreign share-holders in case of liquidation;
2. To the extent a national or company of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Party in whose territory the investment of such national or company is situated, currency transfers made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or in any other freely convertible currency. Such transfers shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.
3. Either Party may maintain laws and regulations requiring administrative information reports of currency transfers.

ARTICLE VIII

Subrogation

In case one Party or any of its institutions has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize the assignment of the rights to the insured investor to the Party guarantor and the subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Party guarantor or its institution by virtue of such subrogation the provision of Article VI and VII shall apply respectively.

ARTICLE IX

Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles V, VI, VII and VIII shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, provided that the relevant amounts have been ascertained and all fiscal obligations have been met. However, transfers referred to the Art. VI shall be performed after completion of the indemnification procedures and the ascertainment of the relevant compensation amounts. Transfers shall be made in a convertible currency at the

prevailing exchange rate applicable on the date of the transfer.

ARTICLE X

Settlement of Dispute between Investors and the Parties

1. Any disputes arising between a Party and the investors of the other, shall be settled amicably as far as possible.
2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:
 - a. the Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
 - b. the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the conciliation and arbitration procedures provided by the Washington Conventions of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".
3. A juridical person which is incorporated or constituted

under the law in force in the territory of the one Party and in which, before a dispute arises, the majority of the shares are owned by investors of the other Party shall, for the purposes of any conciliation or arbitration procedure in accordance with the Washington Convention of 18th March 1965 and the Rules of the UN Commission on International Trade, be treated as a juridical person of the other Party.

4. The Party which is a party to the dispute shall not raise as an objection at any stage of the proceeding or enforcement of an award the fact that the investor which is the other party to the dispute has received in pursuance of an insurance contract an indemnity in respect of some or all of its damages or losses.
5. In case of any objection or difficulty to submit the dispute to the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", the question may be submitted to an ad-hoc tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law", as for Resolution 31/98 of 15th Dec. 76 and pursuant to the provisions of the following Art.XI, whenever applicable.
6. While arbitration of judicial proceedings instituted for the settlement of such a dispute are in progress, both Parties shall refrain from any intervention.

ARTICLE XI**Settlement of Disputes
Between
the Parties**

1. Any disputes which may arise between the Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Parties notifies in writing to the other Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the two other members are appointed.
4. If the appointment have not been agreed within the time provided by paragraph 3 of this Article, either of the Parties, in default of any other arrangement, may apply

to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Parties. The Arbitration Tribunal may, however, in its decision, direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE XII

Application of other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement

and by another international Agreement to which both the Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Parties and to their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or of other legal general dispositions, one of the Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Party than that provided in this Agreement, they shall accorded the more favourable treatment.

ARTICLE XIII

Entry into Force and Duration and Termination

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Parties of the accomplishment of their respective internal procedures of ratification and execution.
It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth, unless denounced in writing by either Party one year before its expiration.
2. In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article I to XII shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in triplicate at *Rome*... on *April 25th 1991* in Italian, Indonesian and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Luigi De Michelis

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA

Silwan

